

N. R.G. 3251/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-

quale Giudice del Lavoro in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Magistrati

<i>Dott. Francesco Cina</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. ssa Simona Marotta</i>	<i>Giudice relatore</i>
<i>Dott.ssa Valentina Avarello</i>	<i>Giudice</i>

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3251/2017** promosso

DA

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. FIORENTINO
MICHELANGELO e dell'Avv. ALTIERI MARIA ROSARIA , giusta delega in atti

-reclamante-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa SCIORTINO
VINCENZA , ex art. 417 bis c.p.c.

-reclamata-

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.03.2018

Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro in composizione Collegiale



ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo con il quale si censurava l'ordinanza n. 9412/2017 emessa dall'intestato Tribunale in data 25/09/2017 che rigettava, per difetto del *periculum in mora*, il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dall'istante e volto ad ottenere l'inserimento nelle vigenti Graduatorie di I fascia del personale ATA profilo professionale Addetto alle Aziende Agrarie di cui al DDG n. 282 del 20.06.2017 e chiedendo la riforma del provvedimento censurato con accoglimento della domanda.

OSSERVA

Parte reclamante lamenta l'illegittimità della nota prot. n. 6166 dell'11.5.2017, della nota prot. n. 6830 del 24.05.2017 nonché del Decreto emesso dal DG n. 282 del 20.06.2017 nella parte in cui viene disposta la sua esclusione dalla I fascia delle graduatorie per il personale ATA, per violazione della tabella B del CCNL Scuola 2002-2005, dell'art. 2, comma 3, lett. F1, dell'O.M. n. 91/2014, dell'art. 2, comma 7 dell'O.M. n. 21/2009, dell'art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017 nonché per violazione del principio di affidamento.

In punto di fatto sostiene:

- di essere in possesso del diploma della scuola media e dell'attestato di qualifica professionale post diploma di "Tecnico della Qualità";
- di essere stata, pertanto, inserita, nella III fascia delle Graduatorie di istituto del personale ATA -profilo professionale Addetto alle Aziende Agrarie-, già nell'a.s. 2005/2006;
- di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato;
- che, con successive domande di aggiornamento delle Graduatorie di istituto aveva continuato ad essere destinataria di incarichi di supplenza;
- che, avendo maturato i 24 mesi di servizio, aveva presentato domanda per l'inclusione nella I fascia delle suddette Graduatorie ai sensi del DG n. 89/2017;



- che tuttavia, con nota prot. n. 6166/2017, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di Latina la escludeva dalla predetta Graduatoria in quanto il titolo di studio posseduto non rientrava tra quelli previsti dal bando di concorso.

Specifica in particolare:

-che in attuazione del CCNL scuola 2002-2005 i bandi emanati annualmente per l'aggiornamento della I fascia avevano previsto, quale titolo di accesso, il diploma di scuola media unitamente ad un attestato di qualifica specifica;

-che, successivamente, l'art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta il 25.07.2008, nel modificare la tabella B del CCNL scuola del 29.11.2007, aveva previsto, tra i titoli di accesso per i vari profili professionali ATA, quali unici titoli di studi valutabili :

- 1) il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico;
- 2) il diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale;
- 3) diploma di qualifica professionale di operatore agro ambientale.

Ciò premesso, l'istante *sul fumus boni iuris*, richiama, in particolare, l'art. 2, comma 7, dell'O.M. n. 21/2009 e l'art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017 che, con identica formulazione, prevedono: "per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi ,ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale , i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie".

Deduce quindi che coloro che erano inseriti in III fascia sulla base di un titolo valido prima della modifica del ccnl del 25.7.2008 (e fermo restando gli altri requisiti) avevano diritto all'inserimento nella I fascia per il medesimo profilo.

Sul *periculum* l'istante deduce che il pericolo nel ritardo deriverebbe dalla imminenza delle immissioni in ruolo e dalla circostanza di essere l'unica aspirante in graduatoria; evidenzia infatti che le graduatorie provinciali permanenti di I fascia del personale ATA hanno durata annuale e che, in difetto di un provvedimento urgente emesso entro la riedizione delle predette graduatorie per l'a.s. 2018/2019, sarebbe pregiudicata la possibilità di immissione in ruolo sull'unico posto (ancora) disponibile.

Il MIUR, nel costituirsi in giudizio, ha ribadito che il titolo di studio posseduto dalla reclamante non rientrava tra quelli previsti dalla normativa di cui al DDG n. 89/2017 ai fini della valutazione, in quanto l'attestato di qualifica non era stato rilasciato da un istituto professionale.



I fatti posti a base delle deduzioni attoree non sono contestati ed emergono pacificamente dagli atti di causa.

L'oggetto della controversia si appunta esclusivamente sulla valutazione del titolo posseduto dalla reclamante ed in particolare se, l'attestato di qualifica professionale post diploma di Tecnico della Qualità è valutabile ai fini dell'inserimento nella I fascia delle Graduatorie permanenti del personale ATA.

La tematica -come espressamente richiamato dalla reclamante- era originariamente disciplinata dal CCNL SCUOLA 2002/2005 (in atti) , la cui Tabella B prevedeva tra i requisiti culturali per l'accesso al profilo professionale del personale ATA -Addetto alle Aziende Agrarie in via alternativa-:

- a) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica.
- b) diploma di qualifica professionale specifica.

In attuazione del suddetto ccnl tutti i successivi bandi di concorso emanati annualmente per l'aggiornamento della I fascia hanno previsto quale titolo di accesso il diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica (cfr. CM n. 42/2006, nota prot. n. 3277/2007 per l'a.s. 2006/2007 , nota prot. n. 2254372007 per l'a.s. 2007/2008 , all.ti ai doc. nn. 13, 14 e 15 del fasc.lo di parte ric.te).

L'art. 4, della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 del CCNL 29.11.2007 per il personale ATA, sottoscritta il 25.07.2008 ha successivamente modificato i suddetti requisiti di accesso per i vari profili professionali del personale ATA prevedendo, per quello di Addetto alle Aziende Agrarie esclusivamente: 1) il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico; 2) il diploma di qualifica professionale di operatore agro industriale; 3) diploma di qualifica professionale di operatore agro ambientale (cfr. doc. n. 15 e 16 all.to al fasc.lo ric.te)

A fronte della suddetta modifica i successivi bandi annuali hanno previsto una clausola di salvaguardia .

Invero sia l'art. 2, comma 7 , dell'O.M. n. 21/2009 che l'art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017 hanno previsto, con identica formulazione che: "per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi ,ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale , i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie" (cfr. doc. n. 5 e n. 18 all.to al fasc.lo ric.te)



Ebbene, dalla lettura della norme pattizie emerge chiaramente che per chi risulta già inserito nelle precedenti graduatorie di III fascia, rimangono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie.

In termini più specifici i titoli di studio richiesti dalle norme e posseduti al momento della presentazione della domanda ed in virtù dei quali gli aspiranti sono stati inseriti a picco titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia, restano validi ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale.

La ratio della disciplina è ben chiara risultando diretta a fornire l'evidente tutela alla permanenza nelle predette graduatorie a dispetto della successiva modifica dei requisiti di accesso per i vari profili professionali.

Se così non fosse, se cioè a tali titoli non fosse riconosciuta detta (ultra)validità, si potrebbe verificare l'ipotesi per cui una volta inserito validamente nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia, il personale ATA, in relazione ai vari profili professionali, a fronte della modifica dei titoli di studio richiesti per il relativo accesso, non avrebbe alcuna possibilità di permanenza nelle graduatorie in oggetto, né possibilità di accesso alla I fascia al fine della stipulazione di contratti a tempo indeterminato.

In tali casi, infatti, il personale ATA pur validamente inserito verrebbe estromesso dalla graduatoria, ipotesi espressamente esclusa dalla disciplina pattizia ed ordinamentale richiamata (l'art. 2, comma 7, dell'O.M. n. 21/2009 che l'art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017).

Si rammenta infatti che le graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art. 554 del d.l.vo 297/94 hanno lo scopo di consentire l'eventuale nomina in ruolo con assunzione a tempo indeterminato.

Tanto rilevato, nella specie, la sig.ra [REDACTED] -in possesso del diploma di scuola media unitamente all'attestato di qualifica professionale post diploma di "Tecnico della Qualità" -, venne inserita nella III fascia delle graduatorie per il personale ATA, profilo professionale Addetto alle Aziende Agrarie nell'a.s. 2005/2006 (cfr. doc. n. 2 allto al fasc.lo del cautelare di parte ric.te)

Il Ministero ritiene che detto titolo non sia valutabile in quanto rilasciato da un istituto commerciale anziché professionale e che, pertanto, la sig.ra [REDACTED] risultava inserita illegittimamente in graduatoria di istituto di III fascia sin dall'origine.



Il Collegio non condivide tale interpretazione.

La lettura del Ccnl scuola 2002-2005- tabella B e del DM n. 55 del 9.6.2005, consente di escludere che per il profilo professionale Addetto alle Aziende Agrarie fosse richiesto, ai fini dell'accesso in graduatoria, un attestato di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale.

Come detto, per tale profilo le disposizioni in commento richiedevano il “diploma di qualifica professionale specifica” oppure, “il diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica”. Cioè a dire un attestato di qualifica specifica, tout court senza ulteriore indicazione .

Invero, per tutti gli altri profili professionali appartenenti al personale ATA di assistente amministrativo, assistente tecnico, di cuoco e di guardarobiere, tale specificazione è espressamente indicata : “diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78” là dove il richiamo all'art. 14 presuppone che l'attestato sia stato rilasciato all'esito “di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi” (cfr. art. 2, comma 6, del DM n. 55/2005 all.to al doc. n. 1 del fasc.lo ric.te) .

Mentre per il profilo professionale di infermiere è richiesto il solo diploma di infermiere professionale senza alcuna equipollenza.

Ne discende, pertanto, che in virtù del diverso contenuto professionale di ciascun profilo appartenente al personale ATA , le norme pattizie di cui al ccnl 2002-2005 avevano previsto, ai fini della valutazione per l'accesso alle graduatorie, differenti titoli di studio.

Per l'addetto alle Aziende Agrarie risultava sufficiente e necessario, oltre al diploma di scuola media, l'attestato di qualifica specifica. Quest'ultimo senza ulteriori indicazioni preclusive.

Ma, in ogni caso l'attestato in possesso della sig.ra [REDACTED] e qui contestato, appare comunque soddisfare le uniche prescrizioni richieste dalle norme in oggetto per i titoli equipollenti, essendo un attestato riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 23/1992 e dalla Legge Quadro nazionale n. 845/1978 e completo del piano di studio (cfr. doc. n. 2 e n. 3 all.to al fasc.lo del cautelare di parte ric.te)



Appare quindi evidente che la parte reclamante, nell'a.s. 2005/2006 ha ottenuto l'inserimento nella graduatoria di III fascia, profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie, in virtù dei titoli richiesti dall'ordinamento all'epoca vigente, essendo in possesso del diploma di scuola media unitamente all'attestato di qualifica professionale post diploma di "Tecnico della Qualità", certamente valutabile ai fini del predetto inserimento.

Dalle considerazioni che precedono discende chiaramente l'insussistenza, nella specie, dei presupposti per l'esclusione della sig.ra [REDACTED] dalla graduatoria in questione.

La circostanza che la reclamante fosse infatti già inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia in base ai titoli di studio vigenti al momento della scadenza della domanda rende, per le ragioni innanzi esposte, l'esclusione operata dal MIUR, del tutto illegittima.

Quanto al *periculum in mora* esso appare senz'altro attuale e concreto.

E' pacifico e risulta documentalmente acclarato che per nell'a.s. 2017/2018 nella Provincia di Latina è stato messo a concorso un unico posto per l'immissione nella I fascia del graduatorie, profilo professionale di Addetto alle Aziende Agrarie.

Considerato che le predette graduatorie hanno durata annuale e che per il prossimo anno scolastico 2018/2019 esse si formeranno -presumibilmente-già nel mese di maggio con presentazione delle domande da parte degli aspiranti nei mesi di marzo ed aprile, è evidente il concreto ed attuale rischio che la reclamante, in assenza di un provvedimento urgente, perda la possibilità per l'a.s. 2018/2019 di concorrere con gli ulteriori ed eventuali aspiranti all'immissione nella I fascia delle graduatorie al fine della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con evidente perdita della tutela prevista dall'art. 2, comma 7, dell'O.M. n. 21/2009 e dall'art. 1, comma 7 del DDG n. 89/2017.

Il reclamo va quindi accolto.

In riforma dell'ordinanza impugnata, il decreto n. 282 del 20.06.2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive di I fascia del personale ATA, va dichiarato illegittimo e conseguentemente va disapplicato (così come gli atti ad esso presupposti: la nota prot. n. 6166 dell'11.5.2017 e la nota prot. n. 6830 del 24.05.2017), nella parte relativa alla esclusione di [REDACTED] [REDACTED] dalle predette graduatorie, con conseguente



riconoscimento del diritto della stessa all'inserimento nelle vigenti graduatorie di I fascia del personale ATA profilo professionale Addetto alle Aziende .

La complessità e la novità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c., disattesa ogni diversa o ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato, decreto n. 282 del 20.06.2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive di I fascia del personale ATA, che, per l'effetto annulla, nella parte in cui prevede l'esclusione di [REDACTED] dalle predette graduatorie;
- 2) dichiara il diritto della reclamante all'inserimento nelle vigenti graduatorie di I fascia del personale ATA profilo professionale Addetto alle Aziende;
- 3) spese compensate

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni in via telematica

Latina, 20 marzo 2018

Il Giudice relatore

Dott.ssa Simona Marotta

Il Presidente

Dott. Francesco Cina

